SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 639)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile 1977 (V. Stampato n. 1011)

d'iniziativa dei deputati PUMILIA, LO BELLO, GARZIA, PAVONE e SGARLATA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 aprile 1977

Integrazione alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, concernente l'istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La lettera a) dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, è sostituita dalla seguente:

« a) il generale dell'Esercito, l'ammiraglio e il generale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di Stato Maggiore, Segretario generale, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, consigliere militare del Presidente della Repubblica, capo di gabinetto di Ministro.

Detti ufficiali hanno le funzioni di presidente di sezione. Quello fra essi più elevato in grado o di maggiore anzianità relativa esercita le funzioni di presidente del Consiglio superiore delle Forze armate; ».